

DELIBERA N. 248 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

ALLA SOCIETÀ TELENORD S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELENORD) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 36 BIS, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 177/05 E DELL'ART. 3, COMM1 1 E 2, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 45/11/DICAM - PROC. 2296/ZD, in data 29 aprile 2011 e notificato in data 11 maggio 2011 che ha contestato alla società Telenord S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telenord con sede in Serra Riccò (GE), alla via Medicina n. 98/G, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 31 maggio 2010, 1, 2, 3, 4 e 5 giugno 2010, da parte della società Telenord S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenord la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36 bis, comma 1, lett. a) d.lgs. 177/05 e dell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni ; in particolare il giorno 31 maggio 2010, sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisive MAGNETO CLINIC dalle ore 17.14 circa e MATERASSI MAGICSAN dalle ore 17.58 circa, senza essere chiaramente riconoscibili come tale e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici; il giorno 1 giugno 2010 sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisive PORTE MAZZITELLI dalle ore 18.29 circa e alcuni promo – *"il promo parte all'improvviso, interrompendo la trasmissione del Consiglio comunale"* – alle ore 21.15, 21.30, 21.47, 22.29 e 23.25, senza essere chiaramente riconoscibili come tale e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici; il giorno 2 giugno 2010 sono stati trasmessi alcuni promo alle ore 09.17, 09.31, 09.45, 10.23, 10.35, 11.09, 11.26, 11.45, 12.04, 12.21, 12.39, comunicazioni commerciali audiovisive MAGNETO CLINIC dalle ore 16.59 circa, MATERASSI MAGICSAN dalle ore 17.15 circa, PORTE MAZZITELLI dalle ore 17.25 circa, MSC CROCIERE dalle ore 17.39 circa, senza essere chiaramente riconoscibili come tale e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici; il giorno 3 giugno 2010 sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisive MAGNETO CLINIC dalle ore 17.10 circa, PORTE MAZZITELLI dalle ore 17.43 circa, senza essere chiaramente riconoscibili come tale e distinguersi nettamente dal resto

della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici; il giorno 4 giugno 2010 sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisive MAGNETO CLINIC dalle ore 17.12 circa, PORTE MAZZITELLI dalle ore 17.41 circa e un PROMO DI RETE alle ore 18.47 circa – *“Il promo parte all'improvviso, interrompendo un'intervista durante il programma TABLOID”* -, senza essere chiaramente riconoscibili come tale e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici; il giorno 5 giugno 2010 è trasmesso un PROMO DI RETE alle ore 13.37 circa – *“ Il promo parte all'improvviso, interrompendo la trasmissione CNR NEWS”*- e comunicazioni commerciali audiovisive MAGNETO CLINIC dalle ore 17.10 circa e PORTE MAZZITELLI dalle ore 17.38 circa senza essere chiaramente riconoscibili come tale e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici;

RILEVATO che la società Telenord S.r.l. non ha presentato alcuna memoria difensiva entro i termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 36 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita.....”* e che *“ le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso spot pubblicitari, telepromozioni e televendite non riconoscibili come tali, in quanto privi di mezzi di evidente percezione ottici e, in particolare, delle scritte *“pubblicità”* e *“televendita”* in sovrimpressione sullo schermo televisivo;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui agli artt. 36 bis, comma 1, lett. a) d.lgs. 177/05 e dell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 31 maggio 2010, 1, 2, 3, 4 e 5 giugno 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella presentazione di messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non riconoscibili come tali e non distinti nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici, come la scritta *“pubblicità”* o *“televendita”*, rispettivamente nel

corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita a tutela degli interessi dell'utente - telespettatore;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 32.023,00 (trentaduemilaventitre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 31) nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 31 maggio 2010, 1, 2, 3, 4 e 5 giugno 2010, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 36 bis, comma 1, lett. a) d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telenord S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telenord con sede in Serra Riccò (GE), alla via Medicina n. 98/G, di pagare la sanzione amministrativa di euro 32.023,00 (trentaduemilaventitre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 248/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 248/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola